



COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO



Ordinanza N. 12/2008

Sona, 31 gennaio 2008

IL SINDACO

Attesi i rilevanti problemi di ordine e sicurezza pubblica determinati dalla presenza di cani condotti o lasciati liberi in luoghi pubblici in generale ed in modo particolare nei parchi e giardini pubblici comunali;

Attesi i problemi di carattere igienico e ambientale determinati dagli escrementi di cani depositati su marciapiedi, strade, aree verdi, giardini, parchi ed altre aree pubbliche o di uso pubblico;

Constato che, a ragione del numero sempre maggiore di cani presenti sul territorio comunale, risulta quanto mai indifferibile determinare una giusta ed adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico, la pubblica incolumità e la detenzione di tali animali;

Ritenuto opportuno dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione nei confronti di potenziali malattie veicolate dagli escrementi canini e che permettano una idonea pulizia per il miglior utilizzo da parte della cittadinanza degli spazi pubblici ed in particolare delle aree verdi;

Visti:

- Il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, Regolamento di polizia veterinaria;
- la legge 14 agosto 1991 n. 281, legge quadro in materia di randagismo;
- la legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60, recante disposizioni per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- l'ordinanza del 14 gennaio 2008 del Ministero della Salute inerente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani (cani potenzialmente pericolosi);
- gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. n. 267/00, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

1. Ai proprietari e ai detentori dei cani di adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari ad evitare in ogni caso che i loro cani circolino incustoditi in luogo pubblico e/o aperto al pubblico;
2. E' fatto divieto introdurre cani all'interno dei parchi e giardini pubblici comunali;
3. Ai proprietari, ai detentori ed ai conduttori di cani, quando gli stessi siano condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, di:
 - a) tenere i cani al guinzaglio;
 - b) usare contestualmente il guinzaglio e la museruola qualora i cani condotti appartengano agli incroci ed alle razze citate nell'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute 14 gennaio 2008;
 - c) munirsi di idonea attrezzatura, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, per la raccolta ed il contenimento degli escrementi lasciati dai cani;
 - d) provvedere all'immediata pulizia e rimozione degli escrementi lasciati dai cani, che dovranno essere poi depositati nei cestelli portarifiuti dislocati sul territorio comunale.

L'inosservanza del punto 3), lettera b), della presente ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 165,00 a € 495,00.

L'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione di quanto riportato al paragrafo seguente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

L'inosservanza dei punti 1) e 2) della presente ordinanza, qualora venga commessa con cani appartenenti agli incroci ed alle razze citate nell'elenco allegato all'Ordinanza del Ministero della Salute 14 gennaio 2008, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 165,00 a € 495,00.

Dal rispetto della presente ordinanza sono esenti i cani per la conduzione dei ciechi ed i cani appartenenti alle Forze dell'Ordine.

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione all'albo pretorio.

IL SINDACO
Flavio Bonometti

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Comando Polizia Locale di Sona (VR);
- Comando Carabinieri Stazione di Sommacampagna (VR);

La presente ordinanza viene:

- affissa all'Albo Pretorio del Comune di Sona (VR);
- pubblicata sul sito del Comune di Sona www.comune.sona.vr.it;